



OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.

di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Marzo 2024

MONTHLY ROUNDUP

Marzo 2024

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese

Assegnazione della casa familiare: incauti accordi



L'accordo di separazione che assegnava la casa a coniuge e figlio autosufficiente è un accordo che fa nascere un diritto reale di abitazione non sottoposto al principio Rebus sic stantibus, in quanto il figlio è maggiorenne e autonomo economicamente e pertanto tale pattuizione non rientra tra le clausole di separazione consensuale. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 6444 del 2024.

Il caso

Il caso riguarda un accordo di separazione consensuale in cui veniva stabilito che la casa fosse abitata dalla donna e dal figlio celibe, autonomo economicamente. Il Tribunale di Trani però revocò l'accordo verificando la mancanza di prole nei cui confronti esercitare la tutela, ritenendo dunque che si trattasse di condivisa assegnazione della casa coniugale; ciò viene confermato anche dalla Corte di Appello di Bari.

Una delle parti chiede la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari resa in giudizio di divorzio e la controparte replica con controricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione individua le violazioni che sono state effettuate affermando in primo luogo che la Corte di Appello non ha tenuto conto del comportamento e delle effettive intenzioni delle parti, attribuendo alla pattuizione in modo errato natura di condizione di separazione e non di contratto atipico. In secondo luogo, afferma che l'accordo di separazione consensuale assume forma di atto pubblico ex art 2699 c.c., e dunque sono modificabili solo le clausole della separazione consensuale e non i patti autonomi.

Per tali motivi il ricorso viene accolto stabilendo dunque un diritto reale di abitazione.

* * *

Regime per i pensionati esteri applicabile anche se il soggetto risulta fiscalmente residente all'estero



Con la Risposta n. 21 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di imposta sostitutiva di cui all'art. 24 ter del TUIR prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Il quesito

L'istante è un cittadino britannico residente nel Regno Unito, che intende usufruire del regime opzionale di cui all'art. 24 ter del TUIR, ai sensi del quale ai redditi da pensione di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), erogati da soggetti esteri e percepiti da persone fisiche che abbiano trasferito in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, co. 2 del TUIR in uno dei comuni del meridione espressamente previsti dalla normativa, si applica un'aliquota sostitutiva del 7 per cento.

Nel caso specifico, l'istante nel corso della sua carriera lavorativa ha aderito a due sistemi di previdenza complementare (il "Merchant Navy Officers Pension Fund" e il "Financial Assistant Scheme") offerti dai propri datori di lavoro nel Regno Unito, caratterizzati dall'essere entrambi sottoposti a controllo pubblico e dall'essere finalizzati a garantire una pensione complementare al raggiungimento di una determinata età.

L'istante dichiara di aver raggiunto l'età necessaria per maturare il diritto alla percezione di tali somme, e di avere intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Per quanto riguarda il trasferimento, però, evidenzia come, in un primo periodo, a causa di impegni familiari e lavorativi, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione con il Regno Unito, risulterà esclusivamente residente nel Regno Unito.

Il quesito all'Agenzia riguarda in prima istanza la corretta qualificazione dei proventi derivanti da tali fondi pensionistici quali "pensione di ogni genere" ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR e, inoltre, se sia sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 24 ter il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2, co. 2 del TUIR, a nulla rilevando che il soggetto risulti residente nel Regno Unito ai sensi della Convenzione applicabile.

Il parere dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricostruito la normativa applicabile, sottolinea come ai fini dell'applicazione del regime in esame si debba verificare l'effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni evidenziati dalla normativa, non essendo invece necessario indagare la configurabilità di una situazione in cui il soggetto risulti residente, oltre che in Italia, in uno o più altri Stati.

Per quanto riguarda la corretta qualificazione degli emolumenti provenienti dai sistemi di previdenza complementare a cui aderisce il soggetto, l'Agenzia, richiamando la circolare n. 21/E del 2020, afferma che il regime in esame è applicabile:

- A tutti i soggetti destinatari di trattamenti pensionistici "di ogni genere e di assegni

ad essi equiparati" erogati esclusivamente da soggetti esteri;

- agli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente;
- a tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Con particolare riguardo alle prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, ad una persona fisica che intenda trasferire la propria residenza fiscale in Italia, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per accedere alla prestazione, devono risultare imponibili in Italia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento.

Con riferimento al caso di specie, il collegamento con una precedente attività lavorativa, nonché il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono gli schemi in esame a quelli pensionistici, anche in relazione alla finalità previdenziale della prestazione.

Quindi, considerando il fatto che il soggetto istante non è stato residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento, che trasferirà la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, co. 2 del TUIR e che i proventi percepiti possono considerarsi assimilabili a redditi da pensione, l'Agenzia non segnala particolari ostacoli all'applicazione del regime di cui all'art.

24 ter, sempre che il trasferimento avvenga in uno dei comuni previsti dalla normativa.

In conclusione, la risposta in esame, pur essendo condivisibile per quanto concerne l'applicazione del regime forfettario ai redditi di interesse, appare particolarmente ambigua per quanto concerne il requisito soggettivo del trasferimento della residenza in Italia. La posizione dell'Amministrazione finanziaria (pur non essendo resa in termini così chiari) pare deporre per la valorizzazione del trasferimento formale della residenza in Italia ai soli fini dell'applicazione del regime.

Tuttavia, il trasferimento formale della residenza non accompagnato da connotati di effettività potrebbe, da una parte, portare al disconoscimento del trasferimento stesso con conseguente *recapture* dei benefici fiscali fruiti, oltre sanzioni ed interessi: in tal senso depone l'affermazione, contenuta nella stessa risposta ad interpello, per cui la circolare n. 21/E/2020 evidenzia *"che, per accedere al suddetto regime, è richiesto l'effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni evidenziati dalla normativa. Come chiarito nel citato documento di prassi, considerata la ratio del regime in esame, volta ad attrarre nei Comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia"*.

Tali eventualità non sono purtroppo evitabili per effetto di una risposta ad interpello, posto che in tale sede è precluso all'Ufficio svolgere accertamenti di fatto sulla "sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale nonché [sul]la verifica dei requisiti necessari ai fini dell'accesso dei regimi speciali in esame". Dall'altra parte, la potenziale

applicazione delle *tie breaker rules*, invocabile dallo stesso Regno Unito, ben potrebbe portare ad un fenomeno di doppia imposizione, oltre che sui redditi per i quali è stata presentata l'istanza, sulla globalità dei fatti fiscalmente rilevanti che riguardano il soggetto istante.

* * *

Influencer: regole per la deduzione dei costi



Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, ai fini della deducibilità fiscale, l'inerenza dei costi va analizzata alla luce dell'attività cui gli stessi accedono. Nel caso degli influencer, in specie, l'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale svolta. Pronuncia meritevole di attenzione anche in ragione delle indicazioni della circolare operativa n. 1/2024 della Guardia di Finanza che preannuncia controlli sui nuovi modelli di business propri dell'economia digitale.

Il caso

Il caso oggetto della pronuncia in commento attiene alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti da una influencer. In specie, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi per l'acquisto di vestiario di vario tipo e genere, spese per viaggi,

amministrativi e servizi in quanto non inerenti, oltre la relativa IVA ritenuta non detraibile.

Nel giudizio di primo grado la contribuente era risultata soccombente laddove la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, concordando con la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso nel merito poiché *"la prova della sussistenza di componenti negativi del reddito professionale spetta al contribuente che intende dedurre la spesa, onere che non è stato assolto"*.

Ricorreva quindi in appello la contribuente, la quale censurava la pronuncia dei primi Giudici per aver valutato erroneamente la particolare attività dalla stessa svolta che *"non è una semplice giornalista indipendente ma una fashion editor di fama mondiale, unanimemente riconosciuta come guru della moda a livello internazionale e icona di stile"*. Pertanto, considerato tale campo di attività, che ha fatto della sua immagine l'essenza stessa della propria attività, si esige l'uso di abiti particolari quale presupposto per lo svolgimento del lavoro che, in quanto tali, vanno considerati strumento di lavoro e non acquisti per mero uso proprio.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha parzialmente accolto le doglianze della contribuente laddove ha osservato che i costi ritenuti indeducibili vanno analizzati, con riferimento all'inerenza, alla luce della particolare attività svolta dall'appellante.

Sotto questo punto di vista è stato infatti provato, attraverso varie recensioni e articoli di giornale, che la stessa non si limita a svolgere una semplice attività di giornalista che ma è una influencer nel campo dell'immagine e della moda e, di conseguenza, anche il vestiario utilizzato è parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa. In altri termini,

l'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale svolta.

Tuttavia, considerato che non risulta fornita adeguata prova dell'uso esclusivo dei capi di abbigliamento acquistati in collegamento a specifici eventi cui la stessa ha partecipato, se ne deve considerare un uso promiscuo, con la conseguente deducibilità dei relativi costi solamente in ragione del 50% come previsto per tali ipotesi dall'art. 54 del TUIR.

Diversa è invece la valutazione che deve essere operata con riferimento alle spese per viaggi, amministrative e servizi laddove, difatti, l'appellante non ha dimostrato le ragioni dell'inerenza che, per tali tipologie di spese, non possono ricondursi alla particolarità dell'attività svolta, essendo invero comuni a tutte le attività professionali, sì che devono necessariamente rispondere ai criteri generali dettati per la deducibilità dei componenti negativi di reddito senza eccezione alcuna.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti
Responsabile Osservatorio Wealth Management
(Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it)





Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-wealth.it